

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 7-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 1971)
degli articoli 1 e 3

dal

disegno di legge n. 7

(« Modifica agli articoli del Codice civile: 269 [dichiarazione giudiziale di paternità], 271 [legittimazione attiva e termine] e 279 [alimenti] »)

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia, MANNIRONI, BERNARDINETTI, BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, DE ZAN, LA PENNA, LIMONI, PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI**

Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità)
e 279 (alimenti)

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1 (1).*

All'articolo 269 del Codice civile è aggiunto il seguente numero:

« 5) se vi è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizii o raggi idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, fiducia o di relazione domestica, quando il tempo della seduzione corrisponda a quello del concepimento ».

Art. 2 (3).*

L'articolo 279 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 269, qualora l'azione non sia più proponibile per decadenza dei termini, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti.

È altresì proponibile azione per gli alimenti da parte del figlio naturale nei casi previsti dall'articolo 278:

- 1) se la paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;
- 2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;
- 3) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dai genitori;
- 4) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

(*) Tra parentesi è riportata l'originaria numerazione degli articoli nel disegno di legge n. 7.